



Centro di ricerca IFE - Ius Fiskale Europaeum, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-215/19 del 02/07/2020	Veronsaajien oikeudenvalvontyksikkö Contro A Oy	X	Rinvio pregiudiziale	FI	Non ultima istanza	-	-	Esenzione dall'IVA, Locazione di bene immobile, Luogo delle operazioni imponibili, Prestazioni di servizi relative a un bene immobile	Nozione di bene immobile; nozione di servizi collegati ad un bene immobile

**Classificazione**

Attuazione amministrativa del diritto europeo - Imposte indirette - IVA

**Questione pregiudiziale**

- 1) Se gli articoli 13 ter e 31 bis del [regolamento di esecuzione] debbano essere interpretati nel senso che i servizi di alloggiamento in un data center della tipologia oggetto del procedimento principale, nell'ambito dei quali un professionista offre ai suoi clienti degli armadi per apparecchiature posti all'interno di un data center ai fini della collocazione dei server oltre a una serie di servizi accessori, debbano essere classificati come locazione di un bene immobile.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione pregiudiziale: se l'articolo 47 della direttiva [IVA] e l'articolo 31 bis del [regolamento di esecuzione] debbano comunque essere interpretati nel senso che un servizio di alloggiamento in un data center della tipologia oggetto del procedimento principale deve essere considerato come una prestazione di servizi relativi a beni immobili il cui luogo di esecuzione è il luogo di ubicazione del bene immobile.

**Dispositivo**

- 1) L'articolo 135, paragrafo 1, lettera l), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, deve essere interpretato nel senso che servizi di alloggiamento in un data center, nell'ambito dei quali il prestatore di tali servizi mette a disposizione dei suoi clienti armadi per apparecchiature, affinché questi ultimi vi installino i loro server, e fornisce loro beni e servizi accessori, quali l'energia elettrica e vari servizi destinati a garantire l'utilizzo di tali server in condizioni ottimali, non costituiscono prestazioni di servizi di locazione di beni immobili cui si applica l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista da tale disposizione, laddove, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, da un lato, il fornitore non proceda alla messa a disposizione passiva, a favore dei suoi clienti, di una superficie o una postazione, garantendo loro il diritto di occuparla come se ne fossero proprietari e, dall'altro, gli armadi non siano parte integrante dell'immobile in cui sono installati, né vi siano installati in modo permanente.
- 2) L'articolo 47 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2008/8 e l'articolo 31 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112, come modificata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, devono essere interpretati nel senso che servizi di alloggiamento in un data center nell'ambito dei quali il prestatore di tali servizi mette a disposizione dei propri clienti armadi per apparecchiature, affinché vi installino i loro server, e fornisce loro beni e servizi accessori, quali l'energia elettrica e diversi servizi destinati a garantire l'utilizzo di tali server in condizioni ottimali, non costituiscono servizi relativi a beni immobili, ai sensi di tali disposizioni, qualora i clienti non godano di un diritto di uso esclusivo della parte dell'immobile in cui sono installati gli armadi per apparecchiature, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

**Nota redazionale**

Con la pronuncia in commento la Corte di Giustizia, analizza, la domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia) in merito alla qualificazione di servizi di alloggiamento in un data center. Il caso, sottoposto alla Corte, riguarda una società Finlandese (A Oy) che offre servizi di alloggiamento in un data center, ad operatori stabiliti in Finlandia e in altri Stati membri. I servizi comprendono, oltre alla fornitura di un armadio dotato di una porta che può essere bloccata, la fornitura di energia elettrica, di sorveglianza della temperatura e dell'umidità, di refrigerazione, etc.. Gli armadi sono fissati al pavimento con dei bulloni e possono essere smontati in pochi minuti. I clienti non dispongono della chiave dell'armadio in cui hanno installato il loro server, ma possono ottenerla, previa verifica della loro identità, presso un servizio di sorveglianza. La Corte di Giustizia, sulla base di un contesto di fatto, così individuato dal giudice del rinvio, si trova a dover verificare se, tali servizi costituiscono servizi di locazione di beni immobili, esenti IVA, ai sensi dell'art. 135, paragrafo 1, lettera l) della direttiva IVA, oppure, in caso di risposta negativa, siano riferibili a prestazioni di servizi relativi a beni immobili il cui luogo di esecuzione corrisponde a quello di ubicazione dell'immobile stesso, ai sensi dell'art. 47 della direttiva IVA e dall'articolo 31 bis del regolamento di esecuzione. Per rispondere alla prima domanda la Corte analizza la nozione di «locazione di beni immobili», di cui all'articolo 135, citato. Alla luce dei criteri elaborati dalla propria giurisprudenza, tale nozione è identificata nel diritto esclusivo, conferito dal proprietario di un immobile al locatario, dietro corrispettivo, di occupare tale immobile come se ne fosse il proprietario. L'esenzione si spiega con il fatto che la locazione di beni immobili, pur essendo un'attività economica, costituisce di norma un'attività passiva, che non produce valore aggiunto significativo. Qualora invece, unitamente a tale attività (passiva), vengano forniti altri servizi che prevedano un certo numero di attività commerciali, tale attività deve essere esclusa dal beneficio dell'esenzione. Alla luce di tali criteri, in primo luogo la Corte osserva come, nel caso sottoposto al suo esame, il prestatore di servizi di alloggiamento non si limiti alla messa a disposizione passiva di una superficie o una postazione. Né tali armadi per apparecchiature, rivestono caratteristiche tali da essere considerati come beni immobili. La nozione di «beni immobili» ai fini dell'applicazione della direttiva IVA comprende «qualsiasi elemento che sia stato installato e formi parte integrante di un fabbricato o di un edificio e in mancanza del quale il fabbricato o l'edificio risulti incompleto, quali porte, finestre, tetti, scale e ascensori», nonché «qualsiasi elemento, apparecchio o congegno installato in modo permanente in un fabbricato o in un edificio che non possa essere rimosso senza distruggere o alterare il fabbricato o l'edificio». Nel caso di specie, gli armadi, non sembrano poter essere qualificati come beni immobili idonei a costituire oggetto di una locazione esente da IVA ai sensi dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera l), della direttiva IVA., non costituendo parte integrante dell'immobile in cui sono installati. Tale Immobile, infatti, non potrebbe essere considerato «strutturalmente incompleto» in loro assenza. La Corte dopo avere analizzato la prima questione, passa alla verifica della seconda, ossia, se i servizi di alloggiamento in un data center possano essere considerati quali servizi relativi a beni immobili. A tal fine, ricorda la Corte, è necessario che i servizi presentino un nesso sufficientemente diretto con il bene immobile oggetto della prestazione. Nel caso di specie, i clienti che ricorrono a tali servizi non dispongono di un diritto di uso esclusivo della parte dell'immobile in cui sono stati installati gli armadi per apparecchiature, né del diritto di controllare o limitare l'utilizzo della parte in questione di detto immobile. Inoltre, tale armadio non può essere qualificato esso stesso come bene immobile. Non risulta, quindi, che le condizioni in cui i server sono collocati corrispondano a quelle richieste dall'articolo 47 della direttiva IVA e dall'articolo 31 bis del regolamento di esecuzione, affinché i servizi di alloggiamento in un data center di cui al procedimento principale possano essere considerati come relativi a beni immobili. Conseguentemente, alla luce di tali principi la Corte dichiara che l'articolo 47 della direttiva IVA e l'articolo 31 bis del regolamento di esecuzione devono essere interpretati nel senso che servizi di alloggiamento in un data center nell'ambito dei quali il prestatore di tali servizi mette a disposizione dei propri clienti armadi per apparecchiature, affinché vi installino i loro server, e fornisce loro beni e servizi accessori, quali l'energia elettrica e diversi servizi destinati a garantire l'utilizzo di tali server in condizioni ottimali, non costituiscono servizi relativi a beni immobili, ai sensi di tali disposizioni, qualora i clienti non godano di un diritto di uso esclusivo della parte dell'immobile in cui sono installati gli armadi per apparecchiature, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN